



Ministero dell'Università e della Ricerca Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

REGOLAMENTO RECANTE CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI CREDITI FORMATIVI ACCADEMICI

Il presente Regolamento disciplina la facoltà concessa agli studenti di ottenere, nelle misure e nelle modalità di seguito indicate, il riconoscimento di attività formative e artistiche pregresse o svolte durante il periodo di iscrizione al Conservatorio "Nino Rota" di Monopoli per il raggiungimento dei crediti formativi accademici (di seguito CFA) richiesti sia per il Triennio che per il Biennio.

La facoltà è esercitabile esclusivamente a domanda dello studente e non per iniziativa autonoma dell'Istituzione.

La documentazione prodotta in modo difforme da quanto indicato non sarà presa in esame.

Art. 1 – Norme comuni

- a) È possibile il riconoscimento di crediti formativi conseguiti presso Istituzioni Statali e/o simili, Enti pubblici, in progetti di mobilità internazionale riconosciuti (ad es. Erasmus/Leonardo);
- b) Il riconoscimento di discipline precedentemente conseguite in altri percorsi di studio (diplomi, lauree, etc.) potrà essere consentito nella misura del 40% dei crediti totali del corso di studi; in ogni caso non potrà riguardare discipline formative caratterizzanti, se non nel caso di studenti che hanno svolto la medesima disciplina presso altre Istituzioni (trasferimenti da altri Conservatori di Musica italiani o esteri);
- c) L'attività artistica precedente l'iscrizione (concorsi, concerti, seminari, workshop, etc.) per gli studenti iscritti al I e II Livello può essere valutata solo se inerente al proprio percorso di studi per un massimo di 6 CFA annui;
- d) Le attività esterna, se non accompagnate da attività interna svolte nell'ambito dell'offerta formativa del Conservatorio, saranno valutate per un massimo di 3 CFA per anno.

Art. 2 – Procedure e scadenze

Il riconoscimento dei crediti avviene esclusivamente mediante la presentazione della domanda da parte dello studente.

Al fine di una valutazione che, nei limiti del possibile, risulti coerente con le legittime aspettative del richiedente, è improntante che le richieste siano espresse in termini chiari, precisi e non generici.

La richiesta di riconoscimento di esami sostenuti in università deve essere accompagnata da autocertificazione (eventualmente anche mediante copia del proprio libretto cartaceo o





Ministero dell'Università e della Ricerca

Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

telematico degli studi) attestante l'effettivo superamento dell'esame in questione e soprattutto i crediti conseguiti.

La richiesta di riconoscimento di ogni singola attività artistica, stage, tirocinio e certificazioni linguistiche **esterna** va accompagnata da relativa documentazione. Per le **attività interne** non è necessario allegare alcuna documentazione (le attività svolte sono attestate dai fogli firma ufficiali che confermano la partecipazione alle attività).

Lo studente dovrà inserire l'elenco dei titoli in apposita tabella, in cui progressivamente inserire tutte le sue richieste: riconoscimento titoli, equipollenze, attività interna, attività esterna, certificazioni varie.

La tabella consentirà alla commissione una valutazione organizzata in senso cronologico, evitando il rischio di omissione e ripetizione.

Il risultato dei riconoscimenti viene pubblicato direttamente nella piattaforma personale dello studente nella sezione Esami di Isidata. Non sono previste comunicazioni personali via email.

Gli **studenti che si immatricolano al primo anno**, possono presentare la richiesta di riconoscimento dell'attività pregressa una sola volta nel periodo indicato dagli avvisi pubblicati dall'ufficio di segreteria didattica.

Gli **studenti iscritti agli anni successivi** possono presentare esclusivamente le attività svolte nell'anno accademico precedente.

Gli **studenti laureandi** possono presentare ulteriore istanza soltanto al momento della prenotazione dell'esame finale (secondo le scadenze definite annualmente) e devono essere riferite esclusivamente all'attività svolta nell'ultimo anno di studi.

Si precisa che non possono essere proposte attività presentate in precedenza.

Art. 3 – Commissione di valutazione crediti

Il riconoscimento dei crediti è prerogativa del Direttore o di apposita commissione da lui nominata; in casi specifici si può procedere al riconoscimento previo parere del docente o del settore disciplinare di riferimento.

Il suo compito è analizzare e valutare le richieste di riconoscimento crediti degli studenti. Possono essere valutati:

- Stage, seminari, attività artistica e tirocini;
- Equipollenze attività pregresse: titoli di studio, attività artistica, etc;
- Corsi relativi a discipline di base;
- Lingua straniera: certificazioni specifiche competenze linguistiche.





Ministero dell'Università e della Ricerca

Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

Art. 4 – Stage, Seminari e Masterclass

La valutazione di seguito proposta si intende a seguito di frequenza di almeno il 50% di presenza. In caso di Masterclass/Stage/Seminari di durata inferiore i crediti relativi saranno valutati in rapporto alla frequenza.

- Masterclass o stage (in Conservatorio) come effettivo: 1 CFA;
- Seminari: 1 CFA; le suddette attività possono essere valutate per un massimo di 6 CFA.
- Masterclass esterne come effettivo: 1 CFA per un massimo di 3 CFA.

Art. 5 – Attività artistica e professionale

Concerti

- Come esecutore solista o gruppo da camera/band: da 0,20 a 0,40 CFA per ogni concerto;
- Come esecutore parziale o in ensemble: da 0,10 a 0,20 CFA per concerto;

le suddette attività sia interne che esterne possono essere valutate per un massimo di 3 CFA.

I saggi, ovunque eseguiti, non comportano attribuzione di crediti.

Le produzioni orchestrali svolte in Conservatorio determinano l'assegnazione di 1 CFA per produzione (2 cfa per l'opera lirica), per un massimo di 6 CFA.

Non è possibile procedere con alcun riconoscimento per coloro che partecipano alle attività artistiche interne con contratto di collaborazione se non rinunciando nella sua interezza al pagamento di quanto dovuto.

Concorsi: Vincitori di premi in concorso nazionale o internazionale: da 0,20 a 1 CFA, inerenti al percorso di studi.

Altro: per ogni altro tipo di attività (registrazioni audio, video, pubblicazioni, articoli, etc.) si delega al giudizio della commissione di valutazione crediti, nella misura massima di 1 CFA per attività per un massimo di 3 CFA totali.

Art. 6 – Riconoscimento di titoli di studio

Titolo di diploma di Conservatorio vecchio ordinamento

La commissione riconoscerà esclusivamente i crediti relativi a Discipline che risultano essere equipollenti ai corsi di I e II Livello. Non sono riconosciute le attività didattiche fondamenti per l'acquisizione del nuovo titolo di studi.





Ministero dell'Università e della Ricerca

Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

Altro diploma di Primo o Secondo livello

La commissione riconoscerà esclusivamente i crediti relativi a Discipline che risultino essere le medesime già frequentate. Per gli studenti che dovessero iscriversi ad un Primo livello, in possesso di un Diploma di II Livello, verrà demandata ai singoli settori disciplinari la valutazione e/o l'esonero della frequenza relativamente a Discipline collettive.

Non sono riconosciute le attività didattiche fondamenti per l'acquisizione del nuovo titolo di studi.

Altro titolo di studi universitario

Su richiesta dello studente, saranno valutati un massimo di 6 CFA nell'intero percorso di studi tra le attività integrative/affini e a scelta.

Titolo post-lauream (SISS musica, abilitazioni, specializzazioni, etc.)

Per l'abilitazione in discipline musicali e la SISS musica, entrambi i titoli post-lauream, si riconoscono n.6 CFA senza valutazione degli insegnamenti specifici, per il Triennio o per il Biennio.

Per specializzazioni di durata annuale (60 crediti, 1500 ore) si riconoscono n.3 CFA.

Per tutti gli altri Titoli si delega al giudizio della commissione di valutazione crediti

L'eventuale riconoscimento dei 24 CFU, si demanda il riconoscimento crediti alla Scuola di Didattica della musica.

Lingua straniera

Si è esonerati dalla frequenza solo con presentando la certificazione specifica: B1 per I Livello B2 per il II Livello.

Riconoscimento del titolo rilasciato da Università estere

Lo studente in possesso di un titolo accademico straniero - conseguito a seguito di studi ed esami svolti all'estero presso Università statali o legalmente riconosciute – può chiedere il riconoscimento in Italia del proprio titolo. Il riconoscimento di un titolo straniero da parte del Conservatorio ha solo finalità "accademiche".

Sulla richiesta di riconoscimento il Conservatorio delibera, caso per caso, sulla base di una attenta valutazione della carriera. Il Conservatorio può:

- dichiarare che il titolo conseguito all'estero è equipollente al corrispondente titolo rilasciato dal Conservatorio;
- riconoscere parte della carriera pregressa come utile ai fini del conseguimento del corrispondente titolo rilasciato dal Conservatorio, subordinatamente all'acquisizione dei crediti mancanti tramite iscrizione con abbreviazione di corso.





Ministero dell'Università e della Ricerca Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica

Art. 7 – Contemporanea iscrizione a due corsi AFAM o ad un corso AFAM e ad uno universitario (D.M. 933 02/08/2022)

Su istanza dello studente il Conservatorio procede al riconoscimento delle attività formative svolte in uno dei due corsi di studio cui lo studente risulta contemporaneamente iscritto, purché i risultati di apprendimento siano coerenti con gli obbiettivi formativi dell'altro corso di studi, tenendo inoltre sempre in considerazione che i due corsi si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative in termini di crediti formativi accademici (D.M. 933 02/08/2022 Art.2. n.1, Art. 4 n.1).

Art. 8 – Norme finali

Il presente regolamento è approvato dal C.d.A. con delibera n. 45 del 10/12/2022 ai sensi dell'art. 17 dello Statuto del Conservatorio, sentito il Consiglio Accademico, emanato dal Presidente con decreto del 14/12/2022, è pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Istituzione nel suo sito web ed entra in vigore dalla data di sua emanazione.

Il Presidente

Avv. Fabiano Amati

Firma omessa ai sensi dell'art. 3 D.L. 39/93